

C O M U N E D I G R O T T A M M A R E
Provincia di Ascoli Piceno

FARMACIA COMUNALE

Procedura aperta
per la fornitura ordinaria triennale di farmaci e parafarmaci

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del capitolato
- Art. 2 - Importo della fornitura ed efficacia del contratto
- Art. 3 - Durata della fornitura
- Art. 4 - Variazioni dell'importo complessivo della fornitura
- Art. 5 - Requisiti dell'impresa
- Art. 6 - Modalità relative all'espletamento della gara ed aggiudicazione
- Art. 7 - Modalità di esecuzione della fornitura
- Art. 8 - Pagamenti
- Art. 9 - Revisione prezzi
- Art.10 - Penalità
- Art.11 - Oneri e responsabilità a carico delle ditte
- Art.12 - Risoluzione
- Art.13 - Garanzie e coperture assicurative
- Art.14 - Foro competente
- Art. 15 - Cessione del contratto
- Art. 16 - Richiami normativi

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Oggetto del presente capitolato è la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC , omeopatici , di parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti,ecc.), di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale.

ART. 2 - IMPORTO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto della fornitura è di euro 3.300.000,00 IVA esclusa. Trattasi di importo indicativo ai soli fini fiscali e di imputazione della spesa e non vincola il Comune, pertanto le ditte aggiudicatarie nulla potranno pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

La presente fornitura non costituisce concessione di esclusiva. L' Ente, nella persona del direttore della farmacia comunale, chiederà prioritariamente alle ditte aggiudicatarie la fornitura di tutti i prodotti farmaceutici necessari alla farmacia comunale ed alle condizioni del presente capitolato.

Nell'ottica di garantire agli utenti il miglior servizio possibile, l'Ente si riserva di effettuare acquisti diretti a condizioni economicamente vantaggiose, senza che le ditte aggiudicatarie nulla possano pretendere nei confronti dell'Ente stesso.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

La fornitura avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e cesserà alla scadenza senza necessità di preventiva disdetta da parte della Stazione Appaltante. Nelle more della stipula di detto contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di chiedere che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine.

Se alla scadenza del termine del contratto il committente non avrà provveduto ad affidare la fornitura per il successivo periodo, i contraenti saranno tenuti a prorogarlo fino a sei mesi alle medesime condizioni.

ART. 4 - VARIAZIONI DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura è da considerarsi di massima in quanto determinato sulla base del fabbisogno presuntivo dei prodotti, nell'arco temporale di durata della fornitura, per cui non impegna l'Amministrazione Comunale nella spesa totale prevista. Pertanto al mancato raggiungimento del valore previsto, nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento ai contraenti.

Nel caso si rendesse necessario, in corso di esecuzione, un aumento della fornitura, le ditte aggiudicatarie saranno obbligate ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso.

Qualora presso gli aggiudicatari venissero a mancare prodotti di massima urgenza , l'Ente nella persona del direttore della farmacia comunale, si riserva la facoltà di acquistarli dove

saranno tempestivamente reperibili senza che la ditta aggiudicataria nulla possa pretendere nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

L'Ente, nella persona del direttore della farmacia comunale, si riserva, altresì, la facoltà di acquistare direttamente dalle industrie farmaceutiche produttrici i farmaci SOP ed OTC.

Le ditte aggiudicatarie saranno comunque tenute a trasmettere mensilmente il listino prezzi dei farmaci SOP e OTC.

Per quanto riguarda la fornitura di parafarmaci si procederà all'ordinazione degli stessi sulla base del prezzo più basso per tipo di parafarmaco offerto dalle due ditte aggiudicatarie, in base al listino prezzi mensile che dovrà essere obbligatoriamente trasmesso .

L'Ente, nella persona del direttore della farmacia comunale, si riserva la facoltà di acquistare detti prodotti direttamente dalle ditte produttrici, individuate di volta in volta dal direttore della farmacia comunale .

Le procedure di cui sopra mirano a garantire completezza, stabilità e convenienza agli approvvigionamenti della farmacia comunale.

ART. 5 - REQUISITI DELLE IMPRESE

Per poter partecipare alla gara le ditte dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del d.lgs. 163/2006 nonché la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica previste nel bando e nel disciplinare di gara.

Saranno ammesse alla gara le ditte in possesso dei requisiti richiesti di cui al citato disciplinare di gara e che abbiano presentato offerta nei termini fissati dal bando di gara.

ART. 6 – MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA ED AGGIUDICAZIONE

I contraenti saranno scelti mediante procedura aperta di cui agli artt. 54 e 55 del d.lgs 12/04/2006 n. 163 e con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. citato, ovvero al prezzo più basso, da determinarsi mediante la più alta percentuale di sconto aggiuntivo offerta dalle imprese concorrenti, oltre alla percentuale di sconto del 30,35%, sul prezzo al pubblico dei farmaci al netto di IVA.

La fornitura sarà aggiudicata per il 70% al miglior offerente, per il 30% al secondo miglior classificato.

Non saranno ammesse alla gara offerte che non presentino sconto aggiuntivo rispetto alla percentuale di sconto del 30,35%.

ART. 7 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Le ditte aggiudicatarie dovranno garantire la fornitura continuativa di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, di farmaci generici, SOP e OTC , omeopatici , di parafarmaci in genere (dietetici per bambini e adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, sostanze per preparazioni magistrali, presidi per diabetici e incontinenti,ecc.), di presidi medico-chirurgici, sanitari, preparazioni galeniche, veterinari e di tutti i prodotti comunque occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della farmacia comunale.

Ad entrambi i fornitori è richiesto:

- di effettuare presso la sede della farmacia almeno due consegne giornaliere a cura, spese e rischio del fornitore, dal lunedì al sabato, una al mattino entro le ore 9,00 con chiamata entro le ore 20,00 ed una al pomeriggio entro le ore 16,00 con chiamata entro le ore 12,30;
- in caso di turno festivo o domenicale dovrà essere assicurata anche una consegna festiva o domenicale con ordine—chiamata entro le ore 20,00 del giorno precedente;
- di garantire, se necessario, una ulteriore fornitura nell'orario di apertura della farmacia;
- dotazione di dispositivi di collegamento via modem, aggiornamenti, assistenza informatica gratuita, relativi al programma applicativo (Sistema F Platinum), per la gestione degli ordini in multiutenza e del magazzino, cambio di prezzi, mutuabilità, ritiri-revoche in tempo reale per quanto riguarda provvedimenti improvvisi e urgenti decisi dalle autorità sanitarie o governative, relativi aggiornamenti che non devono arrivare oltre le dodici ore dalla loro entrata in vigore.

Inoltre i contraenti devono garantire:

- servizio di segreteria telefonica presso i magazzini di rifornimento, compreso il sabato e i giorni festivi;
- servizio per il sabato (ed eccezionalmente per i giorni festivi da definire);
- chiamate telefoniche e/o collegamenti via modem a carico del fornitore;
- elenco mancanti in tempo reale;
- servizio di informazione su ritiri, revoche, variazioni relative a farmaci presidi medico chirurgici e modificazioni delle normative riguardanti lo svolgimento del servizio di farmacia;
- servizio resi articoli avariati e/o scaduti o revocati o invenduti con emissione mensile di fattura di accredito;
- gli articoli erroneamente consegnati in sovrannumero rispetto all'ordine saranno restituiti al momento della successiva consegna. Dette operazioni devono essere regolate mensilmente, con emissione delle relative note di accredito. Inoltre le ditte aggiudicatarie dovranno ritirare almeno due volte all'anno i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici scaduti, revocati od avariati o comunque non più vendibili non soggetti a reso ASS.INDE e le merci non movimentate relativamente a confezioni ancora vendibili;
- nel caso l'errata consegna riguardi un farmaco, considerato a giudizio insindacabile del direttore, urgente, esso deve essere sostituito entro le due ore successive;
- la farmacia deve essere informata sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti);
- la data di scadenza dei farmaci deve essere posteriore di almeno 12 (dodici) mesi rispetto al momento della consegna dei medesimi presso la farmacia con possibilità per il direttore della farmacia di restituire il prodotto;
- nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione al direttore della farmacia;
- i prodotti che per legge sono soggetti a temperature stabilite devono essere trasportati in idonei contenitori termici;
- i prodotti oggetto della fornitura dovranno corrispondere per caratteristiche alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita e il trasporto;
- i prodotti oggetto della fornitura dovranno contenere fogli illustrativi scritti anche in italiano;
- di attenersi alle disposizioni normative in materia di HACCP ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 26/05/1997;
- nei casi di accertata urgenza ed in via eccezionale la ditta deve provvedere alla consegna anche di un solo farmaco;

- in caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria la ditta aggiudicatrice deve comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "C" o considerati urgenti a giudizio insindacabile del direttore della farmacia;
- tutte le prestazioni concordate devono essere eseguite "a regola d'arte", quindi in modo corretto e soddisfacente per l'Amministrazione. In caso di inadempienze, queste, una volta segnalate per iscritto, devono essere prontamente corrette;
- produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinali uso umano classe A, C, OTC, SOP, specialità medicinali uso veterinario, omeopatici e parafarmaco;
- garantire servizio di ritiro prodotti resi invendibili per effetto di provvedimenti assunti dalle competenti autorità, anche in dipendenza di variazione di composizione e di confezione e di quanto riportato nel foglietto illustrativo;
- di consegnare, in caso di variazione di prezzo, i prodotti recanti prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento.

Oltre allo sconto pattuito resta facoltà della farmacia comunale di usufruire dei servizi offerti normalmente dalle ditte aggiudicatarie ovvero:

- offerte specifiche su singoli prodotti;
- offerte mensili speciali;
- campagne promozionali e/o stagionali;
- informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- invio ed utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti, cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori e omaggi per la clientela che sia utile e di supporto alle vendite.

Si intende che le ditte aggiudicatarie dovranno segnalare alla farmacia comunale in tempo utile queste iniziative promozionali-commerciali.

Il personale addetto alla farmacia comunale ha diritto di partecipare gratuitamente a tutte le iniziative di formazione gestite dalla ditta fornitrice.

ART. 8 – PAGAMENTI

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, o di consegna se inferiore, previa applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Il Comune di Grottammare si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alle forniture menzionate entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture presso la sede del Comune.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può costituire causa di risoluzione contrattuale da parte del fornitore.

Agli effetti della liquidazione del fatturato il prezzo che verrà considerato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

Le percentuali di sconto offerte restano invariate per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - PENALITA'

In particolare saranno applicate le seguenti penali:

- nel caso in cui la consegna venga effettuata con un ritardo superiore ad un'ora, non giustificato da cause di forza maggiore, rispetto ai termini stabiliti, la farmacia applicherà una penale corrispondente al 5% del valore globale dell'ordine;

- nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penale corrispondente al 20% del valore globale dell'ordine.

L'ammontare della penale verrà addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto.

Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali verrà addebitato sulla cauzione, che dovrà poi essere integrata.

L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto al Comune di Grottammare di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 - ONERI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE DITTE

Le ditte aggiudicatrici, nell'esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato, avranno l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti concernenti le forniture stesse.

Sono ad esclusivo completo carico delle ditte aggiudicatrici tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro, esclusa l'IVA.

E' fatto obbligo alle ditte aggiudicatrici, ferma restando la loro esclusiva responsabilità diretta verso il committente e verso terzi, di tenere comunque rilevata ed indenne, in qualunque tempo, la stazione appaltante stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi, qualunque ne sia la natura e la causa, durante l'esecuzione del contratto, con l'intesa che rimarrà a loro esclusivo carico il completo risarcimento, senza che per ciò possano pretendere compensi o avanzare diritti nei confronti del committente.

Le ditte aggiudicatrici si obbligano ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

Le ditte aggiudicatrici sono esclusivi responsabili dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti.

ART. 12 – RISOLUZIONE

Il Comune di Grottammare si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'appaltatore, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. Si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del contraente, nei seguenti casi:

- 1 - consegna di medicinali scaduti;
- 2 - ripetuti e reiterati ritardi nelle consegne non dovuti a causa di forza maggiore;
- 3 - mancata consegna totale o parziale dei medicinali senza giustificato motivo;

- 4 - mancata corrispondenza degli stessi ai requisiti richiesti;
- 5 – ripetute irregolarità nelle forniture;
- 6 - frode, grave negligenza e/o ripetute inadempienze degli obblighi contrattuali;
- 7 – in caso di interruzione dell'appalto;
- 8 – cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- 9 – cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

In caso di risoluzione, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, senza che le ditte aggiudicatricie abbiano nulla a pretendere.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare la fornitura nel seguente modo:

- a) Se la ditta inadempiente è la prima aggiudicataria, la seconda aggiudicataria passerà prima aggiudicataria e la terza in graduatoria seconda aggiudicataria;
- b) Se la ditta inadempiente è la seconda aggiudicataria, la terza ditta in graduatoria diverrà seconda aggiudicataria.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

a) Cauzione provvisoria

Per la partecipazione alla gara le ditte dovranno presentare nella busta contenente la documentazione amministrativa, la cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo presunto della fornitura nelle forme previste dalle disposizioni vigenti e nel rispetto delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

b) Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti le ditte aggiudicatricie dovranno presentare una cauzione di importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Gli aggiudicatari sono obbligati a reintegrare la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora il committente debba avvalersene in tutto o in parte. La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie sorgenti dai contratti di fornitura, oggetto del presente capitolato, sarà quello di Fermo.

ART. 15- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 16 - RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia, nonché al bando e al disciplinare di gara.